legalenelsociale
"Professionalità per il terzo settore"

Per una nuova "*corporate governance*" delle Cooperative Sociali Agricole alla luce della Riforma del diritto societario

Marco Carlizzi ([1]) e Daria Polidoro ([**])

J.E.L. K10, K12, K22.

La nuova disciplina delle cooperative a giudizio pressoché unanime dei commentatori è una delle parti meglio riuscite della Riforma del diritto societario di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (così come modificato dai successivi Decreti Legislativi 6 febbraio 2004 n. 37 e 28 dicembre 2004, n. 310). Tale Riforma, con l'eliminazione della desueta e sostanzialmente inapplicata distinzione tra cooperative a responsabilità illimitata e cooperative a responsabilità limitata (artt. 2513 c.c. e 2514 c.c. *ante* riforma) ed il richiamo viceversa alle norme delle società per azioni, ha voluto introdurre una sorta di "spirito imprenditoriale" e di razionalizzazione nel coacervo di norme che dal '42 in poi si erano andate affastellando attorno allo strumento della cooperazione. Tale "spirito", soprattutto con riferimento alle cooperative sociali istituite con Legge 8 novembre 1991, n. 381 ed operanti nel caso di specie nel settore agricolo, può a nostro avviso, se ben inteso e sfruttato, contribuire a far sviluppare tale modello di "impresa sociale" e farlo finanche arrivare a proporsi come un nuovo modello di sviluppo.

Dopo un breve *excursus* sul quadro normativo di riferimento delle cooperative sociali e sull'attività agricola da queste svolta, cercheremo di mettere in evidenza, non potendo evidentemente affrontare tutti gli aspetti della Riforma, alcune novità in merito alla nuova "*corporate governance*" delle cooperative con specifico riguardo alla possibilità di strutturare tali società con i più moderni sistemi di governo (parliamo dei c.d. amministratori "indipendenti" e "*non-executive*") ed alle novità introdotte per superare il problema del c.d. "*nanismo finanziario*" delle stesse cooperative[i].

Le novità suindicate sono particolarmente importanti per le cooperative sociali agricole le quali, fin dalla nascita, sono state considerate una figura giuridica così innovativa che alcuni autori hanno addirittura affermato che il nuovo modello di società disegnata dal legislatore del 1991 non presentava nulla o quasi nulla della cooperativa, attesa la sua

* Avvocato del Foro di Roma – *Studio Internazionale*
** Avvocato del Foro di Roma – *Studio Legale Isoldi*

assimilabilità ad una società lucrativa avente "la sola peculiarità di dover distribuire dividendi legislativamente limitati nell'ammontare"[ii].

Le Cooperative Sociali

Le cooperative sociali rappresentano una fattispecie giuridica che, più di ogni altra, fra quelle tese all'interesse collettivo, ha assunto rilevanza nel panorama giuridico ed economico degli ultimi anni arrivando a contare oramai quasi 6000 aziende in Italia.

La loro disciplina normativa si inserisce in un percorso politico-legislativo che ha mosso i primi passi con la legge 10 agosto 1991 n. 266, più nota come Legge sul Volontariato, e che, nato sulla scorta della crisi dell'allora modello di *Welfare State*, ha tentato di colmare attraverso la valorizzazione del volontariato prima e delle imprese sociali poi l'inadeguatezza dello Stato e l'insufficienza del suo intervento in alcuni settori, come ad esempio quello assistenziale, quello del tempo libero e dell'inserimento nel campo del lavoro per certe categorie di soggetti svantaggiati da *handicap* fisici o psicologici. Con la legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali, il legislatore ha tentato in definitiva di incentivare iniziative private nell'ambito dei settori sociali, assistenziali e sanitari.

La definizione di "cooperative sociali" è contenuta nell'art. 1 della legge n. 381/91 che definisce tali le cooperative che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La norma opera dunque una netta distinzione, all'interno del tipo "cooperative sociali", tra le cooperative sub a) che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari, alle quali è attribuito un compito assistenziale nei confronti delle persone bisognose di intervento sociale (per età, condizione personale o familiare o sociale)[iii] e le cooperative sub b) – che a noi qui più interessano – volte invece all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che, data la funzione svolta, possono d'altra parte essere assimilate alle cooperative di produzione e lavoro[iv].

E' stato così introdotto nell'ordinamento italiano un soggetto *sui generis* (la cooperativa sociale), caratterizzato da una natura al contempo pubblicistica e privatistica: pubblicistica riguardo agli scopi, privatistica per ciò che concerne la forma organizzativa.

Da un punto di vista di compagine sociale, la caratteristica peculiare delle cooperative sociali sub b) (che possono quindi compiere qualsiasi attività imprenditoriale anche quella agricola) è che il 30 % dei lavoratori della cooperativa devono essere "persone svantaggiate" individuate dall'art. 4 della stessa legge negli invalidi fisici, psichici e sensoriali, negli ex degenti di istituti psichiatrici, nei soggetti in trattamento psichiatrico, nei tossicodipendenti, negli alcolisti, nei minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, ecc. E' chiaro che tali persone svantaggiate devono, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Oltre al limite suddetto, è sotto il profilo dello scopo e dell'oggetto sociale che le cooperative in esame si differenziano

nettamente dalle cooperative tradizionali.

In queste ultime il fine, ovvero il perseguimento dello scopo mutualistico, viene realizzato attraverso lo svolgimento in comune di un'attività economica che va a diretto beneficio dei soci quali "proprietari" ed utenti dell'impresa (nel caso delle cooperative di utenza; cooperative di consumo e di credito), o "proprietari" e lavoratori dell'impresa (nel caso di cooperative di lavoro). Nelle cooperative sociali, invece, lo scopo perseguito è quello di realizzare l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso attività di assistenza e inserimento delle persone svantaggiate. All'interno di esse, dunque, i "proprietari" ed i destinatari del servizio o dell'attività lavorativa sociale non sono i medesimi: infatti, beneficiari dell'attività svolta dalla società sono solo una parte dei proprietari dell'impresa, individuati (ex art. 4, l. n. 381/91) per l'appartenenza a categorie determinate, quali, ad esempio, i disabili, i disadattati, i tossicodipendenti, ecc.

In questo modo, la mutualità intesa in senso tradizionale (c.d. mutualità sociologica), ossia svolta esclusivamente a favore del beneficio mutualistico dei soci, viene definitivamente abbandonata dal legislatore per una mutualità "esterna" e neutra, concepita come scopo che trascende gli interessi immediati dei soci e si pone in diretta relazione con finalità che riguardano la pubblica utilità. Una mutualità che è dunque a favore della collettività[v].

Con riferimento all'oggetto sociale, va precisato che dopo un breve periodo di incertezza, la Circolare del Ministero del Lavoro n. 153/1996, ha ritenuto ammissibile anche l'oggetto sociale "plurimo", a condizione che (i) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento siano chiaramente indicate nell'oggetto sociale della cooperativa, (ii) le finalità della cooperativa siano tali da rendere necessario l'esercizio coordinato delle attività socio-sanitarie e di inserimento lavorativo e, infine, (iii) l'amministrazione della cooperativa permetta una netta separazione tra i predetti tipi di attività così da consentire le agevolazioni previste per le attività sub b).

Interessante, anche se di fatto poco applicata, è la norma contenuta nella legge n. 381/91 che consente la presenza, accanto ai soci previsti dalla normativa vigente[vi], di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente pur avendo versato la propria quota sociale. I soci volontari, ai sensi della predetta disposizione, conservano solo il diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

In questo contesto, la normativa prevede delle significative agevolazioni come ad esempio la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, dovute dalle cooperative sociali relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate per lo svolgimento delle attività sub b).

Sempre secondo la logica sopra descritta della realizzazione dell'interesse alla promozione ed integrazione umana, altre agevolazioni sono poi previste dall'art. 7 legge cit., il quale stabilisce che le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale, nonché l'aliquota agevolata IVA del 4% per le prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo sub b).

Ancora, per le cooperative sub b) è previsto, dall'art. 5 l. n. 381/91, un peculiare regime derogativo alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione che consente a quest'ultima di stipulare convenzioni, appunto in deroga alle disposizioni sulle procedure previste per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione, per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo al netto dell'Iva sia inferiore a duecentomila ECU[vii].

Infine, in ordine al trattamento dei soci lavoratori all'interno delle cooperative sociali, occorre accennare alla recente normativa introdotta dalla L. n. 142/2001 che ha posto fine ad una annosa questione giuslavoristica. Tale legge, infatti, prevede che le cooperative in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (tra cui appunto le cooperative sociali agricole) debbano definire un regolamento, approvato dall'assemblea e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori chiarendo così i confini tra rapporto sociale e rapporto di lavoro all'interno della cooperativa.

L'attività agricola nelle cooperative sociali

Tra i tipi di attività che possono esercitare le imprese cooperative che abbiano "lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini", ovvero le cooperative sociali, la l. n. 381/91 include, come s'è detto, anche lo svolgimento di attività agricole finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1, co. 1, lett. b).

La cooperativa sociale, dunque, quando le competa in base alla natura agricola delle attività di impresa in concreto esercitate, può assumere una pregnante qualificazione agraria che le permette di godere nel contempo dei benefici *ex lege* collegati rispettivamente alla qualifica "sociale" ed "agricola".

Secondo quanto previsto dagli articoli 1 lett. b) l. n. 381/91 e 2135 c.c., così come modificato dall'art.1 del recente decreto legislativo n. 228/2001, le stesse cooperative sociali possono ben esercitare attività di impresa agricola, nella forma delle attività agricole principali indicate nel primo comma dell'art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali) o in forma delle c.d. "attività connesse" di cui al secondo comma dell'articolo citato, ovvero delle attività dirette alla "manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"[viii].

Riguardo alle attività agricole per connessione, deve ricordarsi che in passato si era posto il problema di stabilire se l'attività di trasformazione e di alienazione dei prodotti del suolo conferiti dai soci di una società potesse essere considerata attività agricola per connessione – nel senso che l'attività potesse ritenersi soggettivamente connessa alle attività esercitate sui fondi dai singoli soci – e, di conseguenza, se la società potesse essere qualificata come impresa agricola. Oltre alla tesi negatrice della possibilità di parlare di connessione quando l'attività secondaria non sia svolta da chi esercita l'attività principale, era anche presente in dottrina la tesi che riteneva che a tale regola potesse derogarsi quando l'attività connessa fosse esercitata da una cooperativa

Tale questione è oggi risolta dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 228/2001 che "considera" imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di trasformazione, manipolazione ecc. di cui all'art. 2135, comma 2 c.c. (nuovo testo) prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

Tale norma però merita un duplice approfondimento. Innanzitutto, va notato che il dettato della norma deroga in

maniera vistosa e per due volte il principio della connessione soggettiva: non solo perché consente che resti agricola la cooperativa che trasforma prodotti non provenienti dai propri fondi bensì da quelli dei soci, ma soprattutto perché consente che il conferimento dei prodotti da trasformare o da vendere da parte dei soci sia soltanto prevalente rispetto al conferimento da parte di estranei o acquistato sul mercato.

Così facendo, però, i confini tra impresa agricola e impresa commerciale sono diventati assai più labili tanto più che il termine "prevalente", utilizzato dalla norma citata, esprime un concetto generico oggetto di interpretazione di fatto discrezionale.

In secondo luogo, ci sembra che debba qui essere notata una discrepanza tra questa disposizione e quanto previsto dalla Riforma del diritto societario con riferimento in particolare alle cooperative sociali (art.111-*septies* delle disposizioni transitorie). Infatti, nel caso in cui sia costituita una cooperativa sociale tra imprenditori agricoli, la stessa - a norma dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 228/2001 - per essere considerata imprenditore agricolo qualora svolga attività di trasformazione, manipolazione ecc. di prodotto agricoli, dovrà utilizzare prevalentemente prodotti dei soci, ovvero fornire prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. Per la ipotizzata cooperativa sociale tra imprenditori agricoli, dunque, la legge, da un lato, prevede a norma del citato art.111-*septies* l'esonero dai requisti gestionali di cui all'art.2513 c.c. e, dall'altro, prevede che per essere imprenditore agricolo la stessa cooperativa sociale dovrà di fatto sottostare al criterio della gestione del servizio nei confronti dei soci secondo il principio della "prevalenza".

In ogni caso, come in precedenza chiarito, alle cooperative sociali che svolgono attività agricola si applicano le norme previste dalla disciplina del settore in cui esse operano, e dunque del settore agricolo, solo in quanto compatibili con le illustrate disposizioni della legge n. 381 in materia di cooperative sociali.

Per ciò che concerne in particolare i benefici previsti dalla legge per le cooperative agricole e di cui può beneficiare altresì la cooperativa sociale che esercita attività agraria, devono ricordarsi le innovazioni introdotte dal recentissimo D.Lgs. n. 99/2004.

L'art. 1 del predetto decreto introduce la nuova figura dell'"imprenditore agricolo professionale" a cui si applicano le stesse agevolazioni creditizie e fiscali vigenti per i coltivatori diretti (regime speciale IVA, imposta di registro fissa per l'acquisto dei terreni agricoli, diritto di prelazione e di riscatto dei terreni agricoli, ecc.).

Secondo la disposizione citata, per imprenditore agricolo professionale deve intendersi esclusivamente il soggetto che dedichi alle attività agricole almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, e che ricavi dalle medesime attività almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

La norma prevede espressamente che anche le società cooperative (e dunque altresì le cooperative sociali) possano acquistare tale qualifica e godere dei relativi benefici qualora lo statuto delle stesse società preveda nell'oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e qualora in esse almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

In ultimo, appare necessario chiarire la differenza tra le cooperative sociali per la formazione lavorativa di persone svantaggiate, e le cooperative sociali integrate o di inserimento lavorativo permanente. La normativa non distingue tra le due tipologie di cooperative ma esse vanno in realtà separatamente considerate in quanto è su queste ultime che focalizzeremo nel prosieguo la nostra

attenzione.

Le cooperative per la formazione e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati hanno lo scopo di migliorare capacità lavorative e possibilità occupazionali del lavoratore svantaggiato e dunque l'obiettivo primario della cooperativa non è quello di realizzare condizioni di economicità utilizzando le prestazioni lavorative di soggetti svantaggiati (o meglio di inserire in una attività economicamente produttiva le persone svantaggiate mantenendo condizioni di equilibrio economico) ma piuttosto realizzare condizioni di sviluppo di abilità lavorative perseguendo l'obiettivo della promozione umana ed integrazione sociale attraverso l'esercizio di attività economiche.

In queste cooperative, dunque, i principali proventi tipici non saranno derivati dalla cessione sul mercato delle produzioni, ma piuttosto dai contributi o corrispettivi ricevuti prevalentemente da Enti Pubblici a fronte della fornitura (ai soggetti svantaggiati, per conto dei soggetti pubblici e privati che commissionano le attività di sviluppo) di servizi di potenziamento e sviluppo delle abilità lavorative degli svantaggiati.

Nelle cooperative sociali di inserimento lavorativo permanente, al contrario, i soggetti svantaggiati trovano una collocazione lavorativa stabile ed economicamente produttiva, tipicamente con la collaborazione dei soci volontari e dei soci lavoratori "normodotati" realizzando cooperative "integrate".

I beni e i servizi oggetto della produzione di tali cooperative che, ceduti sul mercato, determinano i ricavi tipici delle stesse sono i beni e i servizi oggetto delle attività che le stesse cooperative svolgono.

Queste cooperative, come si è detto in precedenza, possono godere accanto ai proventi derivanti dalla cessione dei beni e servizi sul mercato, di condizioni di favore per l'accesso a contratti con soggetti pubblici e di contributi integrativi degli stessi ricavi, contributi che svolgono, accanto al citato azzeramento dei contributi sociali, la funzione di compensare la minore supposta produttività dei soggetti svantaggiati.

A rendere possibile l'equilibrio economico di quest'ultime aziende sono, oltre all'azzeramento della contribuzione sociale, la possibilità di utilizzo nei confronti dei lavoratori svantaggiati coinvolti nei processi di inserimento di istituti quali il contratto di inserimento lavorativo, il salario di primo ingresso, la borsa-lavoro.

La Riforma del diritto societario e la *corporate governance* delle cooperative sociali agricole

La cooperativa sociale, dunque, fin dalla sua nascita nel 1991 si caratterizza come un nuovo tipo di cooperativa con fondamentali e radicali differenze rispetto al resto delle cooperative potendo dirigere la propria attività anche verso terzi non soci. Con la Riforma del diritto societario le cooperative in generale, ed in particolare quelle sociali per quel che qui interessa, hanno a propria disposizione alcuni strumenti tecnico-giuridici che – se ben compresi e sfruttati – possono migliorare la gestione delle cooperative e ampliare le loro prospettive di sviluppo.

Innanzitutto, abbiamo visto in apertura che l'art. 111-*septies* delle disposizioni transitorie stabilisce espressamente che "*le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperative a mutualità prevalente*". Le cooperative sociali non devono dunque sottostare ai cosiddetti "requisiti gestionali" che – ricordiamo – il legislatore del 2003 ha così individuato: (1) i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50% del totale complessivo degli stessi; (2) il costo del lavoro dei soci deve essere superiore alla metà del costo complessivo della manodopera e (3) il costo dei beni e servizi conferiti dai soci deve superare il 50% del costo totale delle materie prime, sussidiarie, o dei servizi acquisiti.

Va detto peraltro che il suddetto esonero, previsto dal citato art. 111-*septies*, è stato quanto mai opportuno in quanto,

non annoverando tra i destinatari dell'attività i propri soci, difficilmente le cooperative sociali sarebbero riuscite a soddisfare i requisiti ora ricordati con la conseguenza – paradossale – di non poter beneficiare delle agevolazioni fiscali delle quali godono le cooperative a mutualità prevalente.

Tutto ciò premesso, passiamo all'analisi di alcune delle novità introdotte dalla Riforma del diritto societario in tema di *corporate governance*, ossia di governo delle società cooperative.

Il primo punto che si vuole evidenziare è la possibilità per le cooperative di eleggere all'interno del proprio Consiglio di Amministrazione soggetti che non siano soci della cooperativa. Il nuovo art. 2545 c.c., rubricato "Consiglio di Amministrazione", afferma infatti che "*La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche*". E' lampante dunque l'inversione di rotta compiuta dal legislatore laddove il vecchio art. 2535 c.c. lapidariamente stabiliva che "*Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche soci*".

E' questa una importante innovazione che a nostro avviso andrebbe attentamente valutata e sfruttata all'interno di ogni singola cooperativa. Seppur con i limiti suddetti (peraltro ci sembra accettabili), la possibilità ad esempio che in un Consiglio di Amministrazione composto di tre amministratori uno sia scelto all'esterno della compagine sociale, può rilevarsi in alcuni casi essenziale ed in altri consentire positive spinte in avanti sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista per così dire "commerciale". L'amministratore "esterno" assumerebbe la figura di c.d. "amministratore indipendente" su cui tanto si sta investendo nell'ambito "profit" (si pensi al sempre più citato "Codice Preda"); un amministratore dunque che apporta esperienza, capacità tecnica e soprattutto alterità nei propri giudizi: tutte caratteristiche fondamentali in tante cooperative spesso troppo chiuse all'interno del proprio guscio.

A quanto fin qui detto in merito alla possibilità di creare un Consiglio di Amministrazione più "indipendente" attraverso l'inserimento di amministratori non-soci, va aggiunto che la legge, all'art.2545-*bis* c.c., prevede nell'ambito delle cooperative una garanzia in più per i soci, consistente nel potere di verificare direttamente le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione attuando così un sorta di controllo interno proveniente "dal basso". Tale disposizione, infatti, prevede per le cooperative a cui si applica la disciplina delle società per azioni la possibilità per un numero qualificato di soci (indicato in almeno un decimo del numero complessivo dei soci ovvero un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci) di "*esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale libro delle deliberazioni del comitato esecutivo*" (il tutto in aggiunta al diritto - già spettante ai soci di una società per azioni - di esaminare ed estrarre copia del libro dei soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee).

Il diritto di visionare ed esaminare, anche attraverso un proprio consulente, il libro delle deliberazioni dell'organo gestorio da parte di un numero qualificato di soci è dunque particolarmente importante alla luce del complessivo impianto disegnato dalla riforma che, da un lato, tende a salvaguardare il ruolo cardine dei soci all'interno delle cooperative (si pensi al voto per testa), e dall'altro, fornisce alcuni strumenti tecnici utili a professionalizzare sempre di più la gestione delle cooperative per farle affacciare verso mercati sempre più ampi.

In parte legata al governo delle cooperative ma in parte afferente al c.d. "nanismo finanziario" (problema che ci sembra cronico nelle cooperative), è l'altra importante novità introdotta dalla Riforma: la possibilità che lo statuto preveda l'emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina delle società per azioni (art.2346, ultimo comma, c.c.)[ix]. Tali strumenti finanziari, in particolare, possono essere sia partecipativi sia non partecipativi, ossia essere o meno forniti di diritti amministrativi (art.2526 c.c.). Ciò è particolarmente interessante per le cooperative sociali agricole le quali potrebbero ben trovare terzi investitori attratti (i) dalla serietà e professionalità della gestione, (ii) dalla sostenibilità

dell'iniziativa economica portata avanti dalla cooperativa (si pensi per le cooperative sociali di tipo B alla produzione di prodotti agricoli tipici o di alta qualità), e (iii) dal fine "sociale" di queste cooperative che perseguono la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini "svantaggiati" (art. 4 L. 381/91).

Ebbene, questi terzi finanziatori potrebbero essere poi ulteriormente tutelati attraverso una previsione statutaria la quale preveda il diritto di eleggere uno o più amministratori della Cooperativa (ma non oltre il terzo del totale) e, qualora dotati di diritti di amministrazione, il diritto di eleggere un terzo degli organi di controllo. Va notato che in ogni caso quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi diviene obbligatorio la nomina del Collegio Sindacale (nel chiaro intento di tutela di chi investe capitale di rischio all'interno della cooperativa).

In caso di emissione di strumenti finanziari, dunque, la *corporate governance* della Cooperativa si disegna per così dire da sola in quanto, da un lato, sorge l'obbligo di nomina del collegio sindacale e, dall'altro, sorge – qualora prevista statutariamente – la summenzionata facoltà per i finanziatori di nominare propri amministratori.

A tutto ciò va aggiunto un altro interessante strumento di governo societario a dir il vero già ammesso dalla consolidata giurisprudenza ed ora espressamente previsto dall'art.2386 c.c.. Stiamo parlando della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent* con la quale si prevede che a seguito della cessazione di anche uno solo degli amministratori cessi l'intero consiglio. Interessanti sono a tal proposito le diverse strade previste dal legislatore. Se viene a mancare un amministratore, infatti, ad esempio per dimissioni irrevocabili volontarie, è possibile prevedere o che la convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione (da farsi "*d'urgenza*") spetti agli amministratori rimasti in carica, azionandosi di conseguenza il meccanismo della "*prorogatio*", oppure che la convocazione dell'assemblea (da farsi sempre "*d'urgenza*") spetti al Collegio Sindacale ed in tal caso a quest'ultimo spetterà nel frattempo anche il compimento degli atti di ordinaria amministrazione (c.d. "*amministrazione vicaria*"), così esautorando completamente dalla gestione il Consiglio di Amministrazione decaduto per effetto della *simul stabunt simul cadent*.

Lo strumento della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent* può essere ad esempio efficacemente previsto in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, con la consequenziale nomina del collegio sindacale, nomina di propri amministratori da parte dei finanziatori e certezza – sempre per quest'ultimi – di avere per così dire la possibilità di far decadere l'intero Consiglio di Amministrazione e rimettere la decisione all'Assemblea dei Soci nel caso di insanabile conflitto con la gestione della cooperativa (d'altra parte è chiaro che l'abuso o un uso strumentale di una tale facoltà sarebbe per l'amministratore in questione e anche per i finanziatori stessi fonte di responsabilità).

Va detto però che la *simul stabunt simul cadent* può altresì essere a tutela di un gruppo di soci della cooperativa i quali, attraverso un patto parasociale – ossia un accordo tra i soci ora espressamente disciplinato dalla legge – abbiano il diritto di eleggere un proprio amministratore e che, attraverso tale clausola statutaria, potrebbero avere la certezza di riuscire a "tornare in assemblea" in caso di decisioni strategiche del Consiglio di Amministrazione che li danneggino o che non siano in linea con la *mission* aziendale di comune accordo stabilita.

In conclusione, ci sembra che la possibilità di nominare amministratori non soci che siano "indipendenti e non executive", in correlazione con la possibilità di emettere strumenti finanziari non partecipativi e di tutelare adeguatamente tali finanziatori con norme statutarie come la *simul stabunt simul cadent* o attraverso patti parasociali, possano essere tutti strumenti che – anche se utilizzati disgiuntamente tra loro – possono aiutare l'affermazione nel mondo economico e sociale delle cooperative ed in particolare, tra queste, delle cooperative sociali agricole svincolate per legge dai requisiti gestionali previste dall'art. 2513 c.c. e oggetto di numerose agevolazioni; tutto ciò al fine di fargli conquistare lo spazio e l'importanza che esse meritano nel mercato italiano e internazionale.

[i] Non può in ogni caso essere qui sottaciuto in tema di *corporate governance* la possibilità per le cooperative di optare per i nuovi "sistemi di amministrazione e controllo" introdotte dal legislatore (artt. 2409-*octies* e segg e 2409-*sexiesdecies* c.c. e segg.). Ci si riferisce alla possibilità 1) di optare per il c.d. "modello dualistico" (di stampo tedesco) nel quale il *Consiglio di Gestione* è nominato e controllato da un *Consiglio di Sorveglianza* che provvede altresì ad approvare il bilancio riferendo poi annualmente ai soci; 2) di scegliere per il "modello monistico" (di stampo anglosassone) laddove all'interno dello stesso Consiglio di Amministrazione viene istituito un *Comitato per il controllo sulla gestione* al quale è demandato appunto il controllo sulla gestione. Mentre il primo modello, a parere di chi scrive mal si attaglia ad uno schema societario come quello cooperativistico che vede comunque una forte partecipazione e ruolo dei soci, il secondo modello, ossia il modello monistico, già utilizzato nelle società quotate in Borsa (c.d *Audit Commitee*), potrebbe in alcuni casi utilmente essere utilizzato in strutture societarie laddove si vuole una più penetrante partecipazione e coinvolgimento dell'organo di controllo.

[ii] BUONOCORE V. *Un nuovo tipo di cooperativa? A proposito della nuova legge sulle cooperative sociali*, in *Riv. Coop*., 1992, fac 2, p.44. Ma si veda, contro, l'interessante articolo di ROSSI R., in *Studi in onore di Enrico Basanelli*, Milano 1995, Ed. Giuffrè, laddove viene svolta una profonda critica alla "causa" cooperativa giungendo ad affermare in generale che non necessariamente il rispetto del principio mutualistico esige che *"l'utenza del servizio prodotto dalla cooperativa sia un diritto del cooperatore e che in particolare esso scaturisca dalla sua qualità di socio*".

[iii] In questi termini la Circolare del Ministero del Lavoro 9 ottobre 1992, n. 116.

[iv] All'interno delle quali vi è coesistenza di un rapporto associativo con un distinto rapporto di lavoro, non necessariamente di natura subordinata, ma alternativamente anche a carattere parasubordinato o autonomo (ex art. 1, 3° comma l. n. 142/2001)

[v] La l. n. 381/91 realizza tale "mutualità esterna" secondo uno spirito ormai consolidato anche in altri provvedimenti legislativi ed in particolare nella l. n. 59/92, la quale ha previsto l'istituzione dei fondi mutualistici, cui vengono destinati fra l'altro una parte degli utili delle cooperative e il loro patrimonio residuo dopo la liquidazione. L'utilizzo di tali fondi deve essere destinato alla promozione di società cooperative, o loro consorzi, all'assunzione di partecipazioni in società cooperative, o in società da queste controllate, al finanziamento di specifici programmi per lo sviluppo della cooperazione, alla gestione di corsi di formazione del personale e alla promozione di studi e ricerche sui temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

[vi] Soci lavoratori (che ricevono utilità economica correlata alla prestazione che forniscono), fruitori (che partecipando alla cooperativa soddisfano un bisogno tramite l'attività specifica della cooperativa stessa) e sovventori (che conferiscono capitali di rischio perseguendo uno scopo di remunerazione del capitale investito) previsti per le cooperative tradizionali.

[vii] Secondo la modifica operata all'art. 5 l. n. 381/'91 dalla l. n. 52/1996.

[viii] L'art. 13 del D. Lgs. 1577/1947, disciplinante la divisione in sezioni del registro prefettizio delle cooperative, menziona le cooperative agricole senza però ulteriormente definirle, dunque punto di partenza per ogni definizione rimane comunque l'art. 2135 c.c. che definisce le attività costituenti impresa agricola. Il nuovo art. 2135 c.c., con riguardo alle attività agricole per connessione, ha sostituito il criterio della normalità con quello della "prevalenza" che, come è a tutti noto, distrugge quello che costituiva uno dei due pilastri fondanti delle attività agricole per connessione: è rimasto infatti in piedi il criterio soggettivo per cui deve esservi identità tra la persona che esercita l'attività agricola principale e la persona che esercita l'attività agricola per connessione – "si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo" esordisce il comma 2 dell'art. 2135 c.c. -, mentre il criterio oggettivo, in forza del quale i prodotti da trasformare dovevano comunque provenire dal fondo dell'imprenditore principale, è ora – per così dire – solo un ricordo atteso che nel prosieguo della norma si parla di "prodotti ottenuti prevalentemente" dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali: il che significa che, istituzionalmente, l'imprenditore può trasformare sia i prodotti provenienti dal proprio fondo, sia i prodotti provenienti da altri fondi, ivi compresi quelli acquistati dal mercato.

[ix] Va ricordato per completezza che già la legge 59/92 aveva consentito a tutte le cooperative (con esclusione di quelle operanti nel settore dell'edilizia abitativa), i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di far aderire alla compagine sociale soci sovventori (persone fisiche o giuridiche) apportatori di capitale di rischio. Laddove però negli statuti fosse stata prevista l'assoluta indistribuibilità degli utili al fine di garantire la caratterizzazione *non profit* della cooperativa, si trattava o di eliminare il vincolo alla non distribuzione degli utili, oppure di prevedere una figura di socio sovventore come apportatore di capitale non remunerato, in quanto intenzionato a sostenere gratuitamente l'attività della cooperativa attraverso proprie risorse economiche, così come i soci volontari apportano lavoro non compensato.